

Modello

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1) E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "WEAVERS OF HOPE" APS, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di San Nicola la Strada (CE) e con durata illimitata.

2) L'utilizzo dell'acronimo ETS ovvero della locuzione "Ente del Terzo Settore" è sospensivamente condizionato all'iscrizione della associazione al Registro unico nazionale Terzo settore nelle cui more continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1) L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

1. L'Associazione svolge attività di promozione e utilità sociale e non ha scopo di lucro, nemmeno indiretto.
2. Le finalità che si propone sono in particolare:
3. assicurare Servizi di assistenza, informazione e di supporto legale, sanitario, educativo e inclusione lavorativa ai migranti, con particolare attenzione alle donne e ai minori;
4. accompagnamento, consulenza e formazione allo scopo di offrire supporto a categorie svantaggiate che abbiano avuto accesso – o che si accinge ad accedere - al micro-credito e promozione e/o partecipazione a gruppi/tavoli di lavoro sinergici o reti, finalizzati alla realizzazione di iniziative volte a favorire la progettazione, l'attivazione e il monitoraggio di programmi di micro-credito a favore delle classi sociali più deboli;
5. promuovere una nuova cultura imprenditoriale basata sulla responsabilità sociale personale, sulla centralità della persona, sulle relazioni di reciprocità e sulla funzione sociale del profitto d'impresa;
6. contribuire ad unire le forze per aggregare o aggregarsi con tutte le realtà associative, imprenditoriali e istituzionali che condividono i medesimi valori, al fine di rafforzare la cultura e la progettualità per un mondo migliore;
7. avviare percorsi di promozione della cultura dell'innovazione e dello sviluppo sostenibile per l'economia, di co-sviluppo dei territori, di supporto all'occupazione e all'imprenditorialità in ottica partecipativa;
8. sostenere e promuovere nuovi rapporti intergenerazionali finalizzati alla creazione di bene comune (nuova occupazione, nuova imprenditorialità, nuove dinamiche sociali);
9. avviare, in proprio e in partenariato con Università, Centri Studi, Enti di ricerca, Scuole nazionali e straniere, corsi e percorsi di formazione ed alta formazione sulle tematiche inerenti l'economia sociale per imprenditori, manager, professionisti, amministratori pubblici, cittadini;
10. organizzare eventi di sensibilizzazione dei territori verso le modalità di co-sviluppo;
11. promuovere alleanze strategiche pubblico-privato finalizzate allo sviluppo integrale della persona, delle aziende, dei territori, attraverso nuovi modelli di collaborazione e partenariato sostenibili;
12. promuovere la cultura della relazionalità tra persone, territori, aziende, amministrazioni, tanto a livello locale quanto globale, per la realizzazione di diffuse reti virtuose internazionali;



①

2

3

4

5

6

7

13. elaborare, proporre, gestire progetti di economia sociale;
14. avviare partenariati con aziende pubbliche e private, enti locali e pubbliche amministrazioni, istituti scolastici, università ed enti di ricerca, soggetti del III settore;
15. curare e promuovere la pubblicazione di studi, ricerche, saggi e documenti, in formato editoriale tradizionale e digitale, a mezzo stampa, video e web, relativamente all'economia sociale per una nuova cultura imprenditoriale;
16. avviare, gestire e/o partecipare a progetti di promozione di un'economia sostenibile nell'ambito del turismo, dell'agricoltura, della cura della persona, del cibo biologico, degli stili di vita sostenibili, dell'edilizia sociale e, in maniera esemplificativa e non esaustiva, in tutti quegli ambiti dell'attività umana che contribuisce al ben-essere della persona nel senso più profondo e allo sviluppo e promozione dei beni relazionali oltre che alla valorizzazione del pianeta Terra, casa comune del genere umano che desidera vivere in un "mondo migliore";
17. promuovere, proporre e gestire, in proprio e in partenariato, attività culturali, turistiche e ricettive per i propri associati, nel rispetto delle vigenti normative di settore;
18. promuovere, proporre e gestire, in proprio e in partenariato, attività rivolte alle giovani generazioni (infanzia, adolescenza, gioventù su territorio), per il coinvolgimento responsabile nella costruzione di un futuro migliore e nel perseguimento del bene comune, nel rispetto delle vigenti normative di settore;
19. aderire, promuovere e contribuire all'attività di altre Associazioni, Enti e Organizzazioni, nazionali, estere o internazionali, aventi scopi e finalità analoghi, compatibili o complementari ai propri;
20. aderire, promuovere, organizzare e svolgere ogni altra attività inerente, necessaria o utile al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione;
21. Incentivare percorsi di valorizzazione e di conoscenza del territorio attraverso l'attivazione di itinerari che permettano agli stranieri e non di avere consapevolezza dello spazio che li circonda e di tutelarlo;
22. Organizzare tavole di discussione per incentivare la conoscenza dell'altro e una concezione del vivere sull'accettazione e valorizzazione delle differenze in un'ottica di rispetto reciproco;
23. Promuovere l'alloggio sociale e accoglienza umanitarie
24. Realizzare attività Ludico-formative e laboratori nelle scuole per sensibilizzare sul fenomeno della migrazione;
25. Promuovere scambi culturali tra le scuole secondarie dei vari paesi non europei e con l'aiuto delle nuove tecnologie e dei social, attivare percorsi di narrazioni simultanee su varie tematiche al fine di promuovere la conoscenza e la differenza culturale come valore aggiunto;
26. Organizzazione di eventi culturali, musicali e organizzazione di un mercato delle culture.

2) L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

3) L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con l'apposito Decreto ministeriale di cui al medesimo art. 6 CTS.

4) L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi* ai sensi dell'art. 7, co 2 CTS attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5) L'associazione potrà effettuare tutte le attività previste dai precedenti articoli, operando sia in ambito locale che in ambito internazionale.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

1) Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

2) Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

3) Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

4) L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

5) La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

6) L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

7) Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

8) Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

9) Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1) Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

2) Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

1) La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

2) L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

3) L'associato può sempre *recedere* dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

4) La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

5) I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- 6) Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.
7) Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

- 1) Sono *organi* dell'associazione:
- l'Assemblea;
 - l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo;

ART. 7 (Assemblea)

- 1) Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.
- 2) Ciascun associato ha *un voto*.
- 3) Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
- 4) Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
- 5) La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 60 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.
- 6) L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
- 7) L'Assemblea deve essere inoltre convocata o quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
- 8) L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- 9) L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
- 10) L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
- 11) Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Organo di amministrazione)

1) L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

2) Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

3) L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, nominati dall'Assemblea.

4) La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

5) L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

6) Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

7) Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

1) Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2) Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

3) Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi decisi dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4) Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

- 5) Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
- 6) Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10
(Organo di controllo)

- 1) L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
- 2) I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 3) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 4) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- 5) L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 Cts, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- 6) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Revisione legale dei conti)

- 1) Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12
(Patrimonio)

- 1) Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)

- 1) L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 2) Si applica in ogni caso l'art. 8 Cts.



ART. 14
(Risorse economiche)

1) L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

1) L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

2) Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)

1) L'associazione redige e deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il *bilancio sociale* redatto secondo le linee guida di cui all'art.14 co.1 CTS

2) L'associazione pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 17
(Libri)

1) L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

2) Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi.

ART. 18
(Volontari)

1) I *volontari* sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature] 7/9

2) La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

3) Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, co. 4 CTS.

4) Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 11.

5) La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

6) L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)

1) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

2) In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

1) In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

2) Nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, il patrimonio residuo sarà devoluto a fini di utilità sociale secondo quanto stabilito dall'art.3, co.1, lett. l) della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

3) L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

1) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Blessing Okoedion
Elizabeth Idorokuma
Vicky Ugbesia
Aigie Wosare
Sathio Chikwa
Okoedion Wehemish
Jennifer Osifo

ASSOCIAZIONE
"WEAVERS OF HOPE"
VICOLO TISCIONE, 2
81020 SAN NICOLA LA STRADA(CE)
COD. FISCALE 93114440618

Blessing
Okoedion